

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **58** DEL **08.06.2016**

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE PER IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI -

L'anno DUEMILASEDICI il giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 8.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) MARINELLI MARSILIO	<i>Sindaco</i>	X	
2) POSTI STEFANO	<i>Assessore</i>	X	
3) CODETTI SAMUELE	<i>Assessore</i>		X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to R. Tonelli

Premesso che l'art. 9 del D. Lgs. n. 156 del 14/09/2015, ha introdotto una serie di modifiche al contenzioso tributario disciplinato dal D. Lgs. 546/1992, tra le quali la sostituzione integrale dell'art. 17- bis, che estende anche ai tributi locali gli istituti del reclamo e della mediazione, che

attribuiscono ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e introducono la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

- Visto pertanto il nuovo art. 17 bis che recita:
 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo
 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
 4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
 5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
 6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#). Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
 7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
 8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).
 10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
-

- Visto che ai sensi del comma 4 del predetto art. 17-bis le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili mentre per **gli altri enti impositori (compresi i Comuni) la suddetta disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa**;
- Vista la struttura organizzativa del nostro ente e dato atto che i piccoli Comuni non hanno alcun obbligo di creare un'unità "diversa ed autonoma" da quella che ordinariamente gestisce i tributi, anche se occorre valutare l'aumento di lavoro connesso con questa modifica normativa, anche in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza degli avvisi di accertamento emessi sono inferiori ad € 20.000,00 e quindi soggetti in caso di ricorso all'istituto del reclamo/mediazione;
- Riscontrato che non si ravvisa la necessità e l'opportunità di ricorrere alla nomina di professionisti esterni per l'attività in oggetto;
- Ritenuto, inoltre, opportuno individuare la figura del responsabile della procedura del reclamo/mediazione in un soggetto esperto in materia di tributi locali quale può essere il funzionario responsabile dei tributi stessi, che fra i propri compiti ha anche quello di rappresentare in giudizio l'ente in caso di contenzioso, nel quale rientra anche l'istituto del reclamo/mediazione;
- Riscontrato che, per quanto riguarda il nostro Comune, il Dott. Tonelli Roberto, funzionario responsabile di ICI-IMU-TARI-TASI-TARSU-TARES-TOSAP è persona diversa dal responsabile del procedimento, che segue l'attività istruttoria relativa alla gestione dei tributi ed all'emissione degli avvisi di accertamento, con la conseguenza che per questo motivo appare ancora più opportuno individuare il funzionario responsabile della procedura del reclamo/mediazione nella figura del suddetto funzionario responsabile dei tributi;
- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Tonelli Roberto, funzionario responsabile dei tributi come sopra dettagliatamente riportato, quale funzionario responsabile del procedimento di esame dei reclami/mediazione di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992;
- Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con apposita ed unanime votazione.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to MARINELLI Marsilio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

-
Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;

-
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. **3207** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li **17.06.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi **17.06.2016** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta